

Codice A1602B

D.D. 24 dicembre 2020, n. 820

Espressione dell'intesa di cui all'art. 21 del d.lgs. 105 del 26 giugno 2015, in merito alla predisposizione del Piano di emergenza esterna dello Stabilimento MICHELIN ITALIANA S.p.A. di Cuneo.



ATTO DD 820/A1602B/2020

DEL 24/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: Espressione dell'intesa di cui all'art. 21 del d.lgs. 105 del 26 giugno 2015, in merito alla predisposizione del Piano di emergenza esterna dello Stabilimento MICHELIN ITALIANA S.p.A. di Cuneo.

Premesso che:

il decreto legislativo 26 giugno 2015 n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE, disciplina il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

l'articolo 21 del d.lgs. 105/2015, al comma 1, assegna al Prefetto il compito di predisporre, d'intesa con la Regione e gli Enti Locali interessati, il piano di emergenza esterna (PEE) per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore "*al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti*". Per gli impianti di soglia superiore, il comma 2 del medesimo articolo 21, stabilisce, in particolare, che il piano venga predisposto, sulla base delle informazioni fornite dal Gestore, ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria tecnica, ove disponibili, di cui all'art. 17 del d.lgs. 105/2015. Il PEE rappresenta il provvedimento con il quale il Prefetto organizza la risposta di protezione civile e di tutela ambientale per mitigare i danni di un possibile incidente rilevante sulla base degli scenari che individuano le zone a rischio ove presumibilmente ricadranno gli effetti nocivi dell'evento atteso;

il comma 4 del citato art. 21 del d.lgs. 105/2015 prevede che il piano sia elaborato con lo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;

i criteri seguiti per la predisposizione del piano di emergenza sono indicati nel d.p.c.m. 25 febbraio 2005 recante "*Pianificazione dell'Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di*

incidente rilevante – Linee Guida”, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

con deliberazione n. 34-978 del 3 ottobre 2005, la Giunta Regionale ha individuato le modalità per il raggiungimento dell’intesa con i Prefetti che prevedono la presenza costante ed attiva del Settore Emissioni e Rischi Ambientali, in tutte le fasi di elaborazione dei rispettivi piani al fine di ottimizzare ed armonizzare i compiti dei diversi attori coinvolti nell’attuazione degli stessi. La deliberazione prevede, altresì, che il predetto Settore svolga funzione di collegamento, coordinamento e di supporto alle diverse strutture regionali che a diverso titolo hanno competenze sulla materia, mettendo a disposizione le conoscenze e gli strumenti informativi di cui la Regione dispone, con servizi di carattere cartografico e geografico concernenti gli stabilimenti ed il loro rapporto con il territorio, anche attraverso il coinvolgimento dell’ARPA che svolge attività tecniche specialistiche;

L’attività di pianificazione coinvolge diversi Enti ed Amministrazioni e richiede l’esame di problematiche tecniche e l’acquisizione e l’integrazione di informazioni di carattere territoriale. Particolare cura viene prestata agli elementi ritenuti fondamentali per una risposta efficace e tempestiva all’accadimento di un evento incidentale, con particolare riferimento ai sistemi di allarme, l’informazione alla popolazione e la consultazione preventiva;

la d.g.r. n. 34-978 del 3 ottobre 2005, ha disposto che l’espressione dell’intesa in merito alla predisposizione del PEE venga assunta con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia (l’allora Direzione Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione Gestione Rifiuti, ora Direzione Ambiente, Energia e Territorio), ovvero del Dirigente competente, espressamente delegato a tal fine; con nota, prot. n. 127616/A1600A del 23 dicembre 2020, il Direttore della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, ha delegato il Responsabile pro tempore del Settore Emissione e rischi ambientali all’espressione delle intese in merito alla predisposizione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 105/2015.

Considerato che:

per la predisposizione della bozza di piano di emergenza esterno dello Stabilimento MICHELIN ITALIANA S.p.A. di Cuneo, la Prefettura di Cuneo ha disposto una serie di incontri con tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione dell’emergenza di cui trattasi e ha trasmesso il documento conclusivo alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, il cui Comitato Tecnico Regionale (CTR), riunitosi in data 28 ottobre 2020, non ha evidenziato elementi ostativi al perfezionamento dell’atto di approvazione da parte del Prefetto, ritenendone per quanto di competenza condivisibili i contenuti in ordine agli scenari di rischio adottati, come riportato nel verbale n. 23 in pari data, trasmesso dal Segretario del CTR con nota prot. n. 00211991.02-11-2020;

con nota, prot. n. 58863 del 16 novembre 2020, la Prefettura di Cuneo ha conseguentemente trasmesso alla Regione la versione definitiva del Piano di emergenza esterna dello stabilimento MICHELIN ITALIANA S.p.A., richiedendo di esprimere l’intesa in merito alla predisposizione dello stesso; a riguardo, la valutazione dei contenuti dello stesso non ha evidenziato criticità rispetto ai criteri di cui sopra, confermando il recepimento delle osservazioni formulate in sede istruttoria da parte della Regione Piemonte.

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni favorevoli per l’espressione dell’intesa di cui all’art. 21 del d.lgs. 105/2015, in merito alla predisposizione del Piano di emergenza esterno dello stabilimento MICHELIN ITALIANA S.p.A. di Cuneo, attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105,
- d.p.c.m. 25 febbraio 2005,
- l.r. 28 luglio 2008, n. 23,
- d.g.r. n. 34-978 del 3 ottobre 2005,
- allegato G del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105,

determina

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 21 del d.lgs. 105/2015, in merito alla predisposizione del Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento MICHELIN ITALIANA S.p.A., sito nel Comune di Cuneo, località Ronchi;
- di trasmettere la presente determinazione al Prefetto di Cuneo per i successivi adempimenti di competenza.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Informazioni ambientali".

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi